

10 MAG. 2018



11327/18

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 15894/2016

SEZIONE LAVORO

Cron. 11327

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. VINCENZO DI CERBO

- Presidente - Ud. 17/01/2018

Dott. LAURA CURCIO

- Consigliere - PU

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

- Consigliere -

Dott. GUGLIELMO CINQUE

- Consigliere -

Dott. GABRIELLA MARCHESE

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15894-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso
dagli avvocati (omissis) , (omissis)
(omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

2018

contro

167

(omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato


(omissis) , rappresentata e difesa dagli
avvocati (omissis) , (omissis) , giusta
delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 73/2016 della CORTE D'APPELLO
di ANCONA, depositata il 18/04/2016 R.G.N. 582/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2018 dal Consigliere Dott.
GABRIELLA MARCHESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) .

A handwritten signature, appearing to be "GABRIELLA MARCHESE", is written in black ink. It consists of a stylized 'G' at the top left, followed by 'ABRIELLA' on the first line and 'MARCHESE' on the second line. The signature is written in a cursive, fluid hand.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 14.9.2015 (nr. 115 del 2015) dichiarava la legittimità del licenziamento, intimato il 15.10.2009, per superamento del periodo di comporto.

Interposto appello dal lavoratore, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 18.4.2016 (nr. 73 del 2016) respingeva il gravame, confermando la decisione di primo grado.

Per quanto qui rileva, la Corte distrettuale osservava che (omissis) (omissis) aveva superato il periodo di comporto previsto dal CCNL di settore, dovendosi, a tal fine, considerare anche i giorni di assenza relativi all'infortunio sul lavoro del 2.2.2009, in difetto, in relazione allo stesso, di una responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.

La Corte territoriale accertava che il lavoratore si era infortunato per essere "scivolato mentre deambulava per entrare nel bagno" e "senza che l'infortunato avesse indicato insidie o difetti di manutenzione del pavimento"; escludeva, pertanto, che l'evento di danno fosse da porre in correlazione causale con la condotta omissiva dedotta dal (omissis); in particolare non lo era con il difetto di vigilanza che il lavoratore imputava alla società per avergli consentito di utilizzare il bagno dei normodotati; ciò perché non era stato allegato alcun collegamento tra la caduta a terra e l'assenza, nel servizio utilizzato, dei dispositivi a tutela dei disabili.

I giudici di merito escludevano, altresì, di poter configurare una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. per il fatto che la postazione lavorativa fosse posta ad una distanza tale da non rendere agevolmente accessibile il bagno destinato ai disabili; anche in relazione a tale profilo, giudicavano che la caduta non era da porre in collegamento causale con la distanza coperta.

Avverso detta sentenza (omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito, con controricorso, la società (omissis) SPA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod.civ. e del D.lgs. nr. 81 del 2008.

Parte ricorrente critica la statuizione della Corte di Appello di Ancona per non essersi uniformata ai principi di questa Corte in punto di interpretazione dell'art. 2087 cod.civ; in particolare, per aver disatteso il principio secondo cui è ravvisabile la colpa datoriale, anche in presenza di un'omissione di controllo, da parte del datore di lavoro, del rispetto della normativa antinfortunistica da parte del dipendente.

Il motivo è infondato.

Osserva la Corte che la censura non si confronta con il *decisum* nel senso che non coglie esattamente gli snodi fondamentali del percorso argomentativo dei giudici di merito.

Nella sentenza impugnata non si rinvengono affermazioni contrarie alla regola di diritto -che va in questa sede confermata- per cui il datore di lavoro deve operare "un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette" (Cass. pen. nr. 39888 del 2008, richiamata in ricorso), avendo, piuttosto, il giudice del merito affermato l'insussistenza del nesso causale tra la condotta datoriale, asseritamente omessa, e la verifica del danno.

Va, infatti, rammentato che, ai fini della responsabilità ex art. 2087 cod.civ., occorre distinguere "il piano dell'accertamento del rapporto di causalità da quello di accertamento della colpa" (cfr, in motivazione, Cass. nr. 29435 del 2017).

Il primo (*id est* il piano di accertamento del nesso di causalità), nelle condotte omissive, ha come parametro di riferimento la condotta doverosa omessa e la verifica di idoneità della stessa, secondo un giudizio ipotetico, ad evitare l'evento.

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha escluso che la condotta denunciata come omessa (e consistita: 1) nella omessa vigilanza che il lavoratore disabile utilizzasse i servizi a lui destinati; 2) nella omessa predisposizione di un servizio per i disabili ad una minore distanza rispetto

alla postazione lavorativa) avrebbe potuto evitare l'evento, perché non in rapporto di causalità con lo stesso.

Il lavoratore, per come riportato nella gravata sentenza, è, infatti, "scivolato mentre deambulava per entrare nel bagno" e non, dunque, a cagione dell'impiego del servizio destinato ai lavoratori normodotati ovvero in ragione della distanza intercorrente tra il servizio destinato ai disabili e la concreta postazione lavorativa.

L'accertamento di fatto, in tale senso compiuto dai giudici di merito, non è stato censurato in questa sede.

Ne consegue che, rispetto alla operata ricostruzione, è corretta l'affermazione, in diritto, per cui il lavoratore avrebbe dovuto allegare -e quindi provare - "insidie o difetti di manutenzione del pavimento".

La decisione si è, infatti, uniformata al costante orientamento di questa Corte per cui "la responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 c.c. è di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo" (*ex plurimis*, Cass. nr. 14865 del 2017; Cass. nr. 2038 del 2013; Cass. nr. 3788 del 2009).

La fattispecie all'esame di questa Corte, nella pronuncia in ultimo citata (Cass. nr. 3788 del 2009), riguardava una lavoratrice, dipendente di ^(omissis) spa, con mansioni di sportellista, che, nello scendere dallo sgabello, era inciampata nella raggiera portapiedi.

La Corte, nell'affermare il principio che qui va ribadito, osservava come non "fosse stato allegato dalla lavoratrice che gli arredi nel luogo di lavoro ed in particolare delle sedie (o sgabelli) fossero inadeguati e comportassero un qualche rischio di infortunio"; ciò in una situazione in cui - come nella

fattispecie - nessuna specifica norma preventiva degli infortuni sul lavoro poteva dirsi violata dalla società datrice di lavoro.

Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il rigetto e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2018.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott.ssa Gabriella Marchese

Gabriella Marchese

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo Di Cerbo

Vincenzo Di Cerbo

**Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria**

oggi, 10 MAG. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA